Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 4 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . Pag. 1226

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1946, n. 391.
Norme per l'aumento delle pensioni per la gente di mare ed estensione del trattamento assicurativo per la previdenza marinara nei confronti dei marittimi richiamati alle armi . . . . Pag. 1226

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 392.
Modificazioni alle tasse di recapito degli avvisi telefonici. Pag. 1229

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 393.
Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale. Pag. 1229

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 394.
Proroga del termine di cui all'art. 5, secondo comma, del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, per la unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura . . . . Pag. 1231

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 395.
Miglioramenti alle prestazioni dell'ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e modificazioni al testo unico 26 febbraio 1928, n. 619. Pag. 1231

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 396.
Norma aggiuntiva al decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, sull'assicurazione obbligatoria per le malattie in agricoltura . . . . Pag. 1233

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 397.
Norme e tariffe postali per alcune categorie di stampe. Pag. 1234

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 398.
Modificazione all'art. 7 della legge 16 giugno 1940, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno. Pag. 1234

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.
Costituzione della Commissione ad esprimere parere per la revoca delle concessioni dei beni di demanio pubblico e dei beni patrimoniali dello Stato accordate dal regime fascista . . . . Pag. 1234

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1946.
Proroga del termine fissato dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 febbraio 1950, n. 84 . . . . Pag. 1235

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.
Nomina del sig. Bucciantini Alfredo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 1235

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Celenza Valfortore (Foggia) . . . Pag. 1235

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Guardia Lombardi (Avellino) e Palomonte (Salerno) . . . . Pag. 1236

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità . . . . . Pag. 1236

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . Pag. 1240

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1240

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne S. E. il dott. Francisco de Assis Maria de Oliveira de Almeida de Calheiros e Menezes il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Portogallo.

Roma, 2 giugno 1946

(1527)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1946, n. 391.

Norme per l'aumento delle pensioni per la gente di mare ed estensione del trattamento assicurativo per la previdenza marinara nei confronti dei marittimi richiamati alle armi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla Cassa degli invalidi della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, che reca modificazioni al predetto Regio decreto-legge;

Visto il R. decreto 6 luglio 1922, n. 1447, che approva il regolamento per la Cassa degli invalidi della marina mercantile;

Vista la legge 9 aprile 1931, n. 456, che reca norme per il miglioramento delle pensioni ai marittimi inscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 243, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati;

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 245, che reca provvedimenti a favore dei marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile;

Visto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, che reca norme sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il R. decreto 16 settembre 1937, n. 1842, che reca norme per la sistemazione previdenziale del personale delle società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente di mare;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, che modifica le disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria;

Vista la legge 27 luglio 1940, n. 1211, sul riconoscimento della navigazione mercantile con rischi di guerra;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le pensioni liquidate e da liquidare al personale navigante della Gestione marittimi e dalla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono aumentate di un importo pari al venticinque per cento del loro ammontare.

Le pensioni liquidate e da liquidare al personale amministrativo, iscritto alla Gestione speciale, dipendenti da retribuzioni non superiori a L. 1500 mensili, sono aumentate del venticinque per cento del loro ammontare.

Per le pensioni dipendenti da retribuzioni superiori a limite anzidetto, l'aumento nella misura sopra indicata è concesso sulla quota di pensione corrispondente a L. 1500 mensili della retribuzione stessa.

Per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° aprile 1943, gli aumenti predetti decorrono da tale giorno; per le pensioni liquidate successivamente gli aumenti decorrono dalla data della liquidazione.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, l'aumento in esso stabilito per le pensioni corrisposte dalla Gestione speciale, con decorrenza posteriore al 31 marzo 1943, al personale navigante iscritto alla Gestione stessa, è effettuato calcolando le pensioni in base al tredici per cento dell'importo complessivo dei contributi versati alla detta Gestione speciale. A tale effetto l'ammontare dei contributi, versati o dovuti a tutto il 31 marzo 1943, si intende aumentato del cinquanta per cento.

Art. 3.

La misura dell'assegno mensile fissato dall'art. 19 del R. decreto legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è elevata a L. 125.

I sussidi stabiliti dall'art. 63 del R. decreto 6 luglio 1922, n. 1447, sono aumentati del venticinque per cento del loro importo.

Art. 4.

I contributi previsti dall'art. 16 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1943 sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 15,50 per cento e per la bassa forza 16,50 per cento delle tabelle di competenza media;

b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore sette per cento e per la bassa forza sei per cento delle tabelle di competenza media.

Sempre a decorrere dal 1° aprile 1943 è elevata dal 9 % al 13,50 % la misura dei contributi fissati dall'art. 5 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 245, per i piloti, dall'art. 14 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, e dall'art. 5 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, per il personale di stato maggiore navigante chiamato a prestare servizio a terra e per i medici di bordo, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, per i macchinisti navali che abbiano chiesto il riconoscimento del lavoro valutato dall'autorità marittima per il conseguimento della patente di grado.

Art. 5.

I contributi fissati dall'art. 5 del R. decreto 16 settembre 1937, n. 1842, sono stabiliti a decorrere dal 1° aprile 1943 nelle seguenti misure:

a) a carico del datore di lavoro il quattordici per cento della retribuzione sino al limite indicato dall'art. 2 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 243;

b) a carico del prestatore d'opera il sette per cento della retribuzione sino al limite indicato alla lettera precedente.

I suddetti contributi sono comprensivi, per il personale di stato maggiore navigante iscritto anche alla Gestione marittimi, dei contributi spettanti alla Gestione stessa.

Art. 6.

Le pensioni corrisposte dall'Istituto pensioni degli addetti alla Società di navigazione a vapore Lloyd Triestino sono aumentate, a decorrere dal 1° aprile 1943, del venticinque per cento del loro ammontare. L'onere delle pensioni è trasferito alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Con la data anzidetta il predetto Istituto pensioni è soppresso. Le attività e le passività, nonchè gli impegni dell'Istituto verso gli iscritti, sono trasferiti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 7.

Le pensioni corrisposte dal « Fondo pensioni Adria » sono aumentate, a decorrere dal 1° aprile 1943, del venticinque per cento del loro ammontare.

L'onere di tale aumento è sopportato in parti eguali fra la Gestione marittimi e la Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 8.

Le pensioni anticipate dalla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, a norma dell'art. 2, lettera *a*), del decreto interministeriale n. 6 del 5 febbraio 1938, emanato ai sensi dell'art. 20 del R. decreto 16 settembre 1937, n. 1842, sono aumentate, a decorrere dal 1° aprile 1943, del venticinque per cento del loro ammontare.

L'onere di tale aumento è aggiunto all'importo dovuto alla Gestione speciale per far fronte alle altre anticipazioni previste dal suddetto decreto interministeriale.

Art. 9.

L'art. 25 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con l'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, e con l'art. 12 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è sostituito dal seguente:

« La pensione liquidata in forza del presente decreto ad ogni iscritto o ad una persona della sua famiglia, subisce riduzione quando il pensionato fruisce di uno dei trattamenti indicati nel comma quinto del presente articolo, se la somma delle due prestazioni supera la retribuzione media percepita dallo iscritto durante i periodi di navigazione compiuti nell'ultimo triennio, semprechè tali periodi non risultino inferiori complessivamente a sei mesi, o negli ultimi sei mesi di navigazione nel caso che tale ipotesi non si verifichi, o nell'intero periodo di navigazione, se questo è inferiore a sei mesi. La misura della riduzione è pari alla differenza fra il cumulo delle due prestazioni e la retribuzione media suddetta.

Per retribuzione, ai fini del presente articolo, s'intende il salario in una delle forme indicate dall'art. 325 del Codice della navigazione aumentato, qualora non siano in esso comprese, di tutte le indennità a carattere continuativo stabilite da norme di legge, di regolamento organico e di contratto collettivo di lavoro.

Se la retribuzione è stabilita nelle forme indicate dalle lettere *c*) e *d*) dell'art. 325 del Codice della navigazione, possono essere stabilite tabelle convenzionali approvate dal Ministero della marina, d'accordo con quello del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i rappresentanti degli armatori e della gente di mare.

Il valore della panatica è quello convenzionale stabilito dai contratti di lavoro o dai regolarmenti organici o quello presunto da stabilirsi in sede di formazione delle tabelle di cui al comma precedente.

I trattamenti che dànno luogo alla riduzione sono:

a) una pensione militare o comunque una pensione a carico dello Stato;

b) una pensione liquidata a termini del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni;

c) una rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, liquidata a norma del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765. e successive modificazioni.

Nel caso in cui sia liquidata agli aventi diritto dell'iscritto una rendita di cui alla lettera *c*) dei precedenti comma, il limite massimo di cumulo con la pensione liquidata dalla Cassa è stabilita come appresso:

1) il settantacinque per cento della retribuzione annua indicata nel presente articolo per la sola vedova e rispettivamente l'ottanta, l'ottantacinque, il novanta e il novantacinque per cento o la intera retribuzione ove con la vedova concorrano uno, due, tre, quattro, cinque o più figli minorenni;

2) il settantacinque, l'ottanta, l'ottantacinque, il novanta, il novantacinque per cento o l'intera retribuzione nel caso in cui la pensione, in mancanza della vedova, sia liquidata rispettivamente a meno di sei o a sei, sette, otto, nove o più figli minorenni;

3) il cinquanta per cento della retribuzione nel caso che la pensione sia liquidata ad uno dei genitori, in mancanza degli aventi diritto di cui ai punti 1) e 2).

La misura della pensione a carico della Cassa dovrà essere riveduta nel caso di variazioni di una delle pensioni e delle rendite suindicate.

Per quanto riguarda la riduzione della pensione, in relazione all'importo della rendita indicata dalla lettera c) del quinto comma, le disposizioni del presente articolo hanno decorrenza dal 1° aprile 1937 ».

Il secondo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è abrogato.

Art. 10.

Nel secondo comma dell'art. 36 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'art. 17 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, sono soppresse le parole « sotto la deduzione degli eventuali assegni di cui fosse già provveduto ».

Art. 11.

Il periodo di imbarco sulle Regie navi in armamento e sulle navi mercantili nazionali, compiuto dal 10 giugno 1940 alla data da determinarsi dal Ministero della marina, in relazione alla cessazione delle ostilità, è considerato, agli effetti delle prestazioni dovute dalla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, in aggiunta a quelli di contribuzione alla Cassa predetta, o in mancanza della contribuzione, per una entità doppia a quello della sua durata.

Art. 12.

I periodi di servizio militare degli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, per richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato, fra il 10 giugno 1940 e la fine del sesto mese dopo la cessazione delle ostilità, sono considerati, a tutti gli effetti del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, coperti di contribuzione alla Cassa stessa purchè risulti, nell'anno immediatamente precedente al richiamo alle armi, un periodo di iscrizione alla detta Cassa.

Per i periodi di servizio militare, di cui al comma precedente, si computa come versato il contributo pari a quello versato o dovuto nell'ultimo periodo di contribuzione alla Cassa nell'anno immediatamente precedente al richiamo alle armi.

Nella determinazione della competenza media per il calcolo della pensione spettante al personale navigante, i periodi di servizio militare, di cui al comma 1° del presente articolo, non sono considerati.

Agli effetti del presente articolo, sono considerati periodi di richiamo alle armi anche quelli di arruolamento volontario o di trattenimento alle armi dopo il compimento del periodo di ferma ordinaria.

Art. 13.

Gli assegni di morte e le quote di pensione corrispondenti ai contributi considerati come versati a norma dell'articolo precedente, sono a carico dello Stato.

Il Ministero del tesoro provvederà, con proprio decreto, allo stanziamento delle somme indicate nel comma precedente con imputazione ad apposito capitolo del bilancio del Ministero della marina - Marina mercantile.

Art. 14.

A tutti gli effetti delle leggi sulla Gestione marittimi e sulla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi e sono altresì equiparati ai minorenni i figli maggiorenni riconosciuti inabili al lavoro, in modo assoluto e permanente, alla data della morte del marittimo e fin che dura la detta inabilità.

Art. 15.

Agli effetti della legge 27 luglio 1940, n. 1211, si computa in cinquanta giornate, indipendentemente dalla sua effettiva durata, ogni periodo di permanenza consecutiva nella zona di mare indicata nell'art. 4 della legge stessa.

Art. 16.

Se un iscritto alla Cassa nazionale per la previdenza marinara muoia senza che sussista per i superstiti il diritto all'assegno indicato dall'art. 3 del presente decreto e della indennità stabilita dall'art. 14 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, per mancanza, nel quinquennio anteriore alla morte, del requisito di un anno di contribuzione alla Cassa stessa o all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e tale requisito sia raggiunto sommando i periodi di contribuzione effettuati, nel quinquennio anteriore alla morte, alle due assicurazioni, la Cassa corrisponde egualmente l'assegno di cui al predetto art. 3. In tal caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale trasferisce alla Cassa l'importo dei contributi ad esso versati nel quinquennio precedente la morte dell'iscritto.

Art. 17.

Alla lettera *d*) dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è sostituita la seguente:

« *d*) del direttore generale della previdenza e delle assicurazioni private e di un rappresentante del Ministero del tesoro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — — TOGLIATTI — CORBINO — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 153. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 392.

Modificazioni alle tasse di recapito degli avvisi telefonici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, numero 94;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 39 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

« Per l'invio di un semplice avviso telefonico destinato a prefissare una conversazione con un abbonato di una rete urbana, il richiedente dovrà pagare una tassa corrispondente ad un quarto della tariffa ordinaria.

Qualora la persona con cui egli desidera prefissare la conversazione non sia un abbonato della rete, l'avviso stesso potrà essere inviato per espresso al domicilio indicato.

Per il recapito di questo espresso il richiedente, oltre la suddetta tassa, dovrà pagare il normale diritto fisso stabilito per il recapito della corrispondenza postale per espresso, quando il recapito avvenga nel raggio di distribuzione gratuita dei telegrammi.

Nei casi in cui il recapito avvenga al di là di tale limite si applicano le tasse supplementari previste per il recapito della corrispondenza postale per espresso oltre il limite stesso. Se il recapito per espresso deve effettuarsi nelle ore notturne od in cattive condizioni atmosferiche, o di viabilità, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO — SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1946
Atti del Goveno, registro n. 10, foglio n. 152. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 393.

Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I proprietari di beni oggetto di confische, sequestri od altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale, in danno di persone già dichiarate o considerate di razza ebraica e i loro eredi o aventi causa possono rivendicare i loro beni da chiunque li possiede o detiene, salvi i diritti acquistati dai terzi nei casi in cui la legge ammette la legittimità dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede.

Nella ipotesi prevista nell'art. 48 del Codice civile, anche su richiesta della Comunità israelitica competente per territorio, può essere nominato un curatore speciale per esercitare l'azione di rivendicazione ai sensi del comma precedente e le altre azioni previste dal presente decreto, o per ricevere in consegna i beni che vengano volontariamente restituiti dai detentori e per amministrare i beni rivendicati o restituiti.

Art. 2.

L'azione di rivendicazione per i beni in possesso dello Stato può essere esercitata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Peraltro lo Stato risponde soltanto dei frutti percepiti nel triennio anteriore alla domanda di rivendicazione.

Art. 3.

L'azione di rivendicazione preveduta nell'art. 1 può essere esercitata entro il termine di tre anni qualora si tratti di beni trasferiti a terzi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso preveduto dal comma precedente, il proprietario ha facoltà di chiedere, invece che la restituzione dei beni, la somma ricavata dallo Stato per effetto della vendita con gli interessi legali dalla data di questa. Nella ipotesi di successive alienazioni il proprietario ha altresì il diritto di ripetere dai singoli acquirenti la differenza di prezzo da ciascuno di essi ricavata con gli interessi legali dalla data dell'alienazione.

Decorso il triennio di cui al primo comma il proprietario, nella ipotesi ivi prevista, ha soltanto il diritto di ripetere dallo Stato la somma da esso ricavata dalla vendita con gli interessi legali. Tale azione può essere esercitata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente, il proprietario che non abbia la possibilità di esercitare l'azione di rivendicazione può ripetere dallo Stato il prezzo da questo ricavato dalla vendita con gli interessi legali dal giorno di questa. La relativa azione può essere esercitata nel termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Se i beni hanno formato oggetto di successive vendite il proprietario ha diritto di ripetere dai singoli acquirenti la differenza di prezzo da ciascuno di essi ricavata con gli interessi legali dalla data dell'alienazione, sempre che la relativa azione sia esercitata entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, quando si tratti di beni pei quali la legge ammette la legittimità dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede, che i successivi acquirenti conoscessero il vizio dell'acquisto.

Art. 5.

Il terzo acquirente dei beni che vengano restituiti al proprietario ha diritto di ripetere dal suo dante causa il prezzo della vendita con gli interessi legali dal giorno di questa.

Al terzo acquirente spetta altresì il rimborso dal proprietario delle spese per le riparazioni straordinarie e delle migliorie nella minor somma tra lo speso e il miglioramento.

Art. 6.

I beni rivendicati sono restituiti nello stato in cui si trovano all'atto della restituzione.

E' però ammessa la domanda per rivalsa dei danni verificatisi durante la gestione, ovvero durante il possesso dei successivi acquirenti, salvo che gli interessati provino che i fatti stessi siano accaduti per cause ad essi non imputabili.

Art. 7.

Il conto della gestione, da rendersi ai proprietari dei beni non alienati, e per i beni alienati per il solo periodo anteriore alla alienazione, deve essere presentato entro il termine di sei mesi, decorrente dalla entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui i beni siano stati già restituiti, oppure dalla data della restituzione, quando questa avvenga successivamente.

Per comprovata necessità tale termine può essere prorogato, per non oltre sei mesi, con provvedimento del Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Nel conto di gestione sono addebitate ai proprietari dei beni, oltre alle spese per la normale gestione e per la conservazione dei beni, le somme erogate per la estinzione di debiti, per riparazioni e per incremento e miglioramento dei beni, ed in genere tutte le spese che i proprietari avrebbero dovuto sostenere se avessero conservato il godimento dei loro beni, nonchè i compensi dovuti ai gestori, che saranno liquidati nella misura strettamente necessaria alla normale gestione.

Sugli accreditamenti e sugli addebiti precedenti alla restituzione dei beni è computato l'interesse bancario di conto corrente, mentre sul saldo finale, attivo o passivo, del conto, sono computati gli interessi legali dal giorno della restituzione.

Art. 9.

Qualora la gestione presenti un saldo passivo a carico dei proprietari dei beni, il credito relativo, se non soddisfatto, ha privilegio sui beni restituiti con preferenza su ogni credito, ancorchè privilegiato.

Trattandosi di beni mobili, la cosa da restituire può essere ritenuta in tutto od in parte, finchè il detto credito non sia soddisfatto.

Art. 10.

Gli atti con i quali è riconosciuta l'inefficacia del provvedimento di confisca o di sequestro relativi ai beni contemplati nell'art. 1 e dei trasferimenti successivi, sono annotati a margine della trascrizione del provvedimento di confisca o di sequestro e dei trasferimenti successivi, a cura degli interessati.

Art. 11.

Tutti gli atti, anche di carattere giudiziario, occorrenti per la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e imposte di registro ed ipotecarie, nonchè da qualsiasi altro diritto o gravame fiscale.

Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.

Saranno restituite agli aventi diritto le tasse di bollo e le imposte di registro ed ipotecarie riscosse in dipendenza di atti di alienazione inefficaci, contemplati nel presente decreto.

Art. 12.

Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, il Ministero del tesoro si avvale dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.).

Art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, al bilancio di previsione delle spese, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 154. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 394.
Proroga del termine di cui all'art. 5, secondo comma, del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, per la unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, concernente l'unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, è prorogato fino a sei mesi dalla data del 1° giugno 1946 entro la quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa col Ministro per il tesoro, dovrà provvedere ed emanare le norme relative all'inquadramento del personale delle soppresse Casse mutue infortuni agricoli e della loro Federazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo, ed in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — TOGLIATTI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 147. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 395.
Miglioramenti alle prestazioni dell'ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e modificazioni al testo unico 26 febbraio 1928, n. 619.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;
Visto l'art. 10 della legge 20 aprile 1939, n. 591;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai titolari di assegni vitalizi liquidati o da liquidare a carico dell'Opera di previdenza, a norma del testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619, nonchè ai titolari di assegni vitalizi conferiti o da conferire sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni, in base allo stesso testo unico, è concesso un assegno temporaneo di contingenza di L. 720 annue dalla data del 1° gennaio 1944 o da quella più recente da cui ne sia concesso il godimento.

Art. 2.

L'art. 16 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:
« L'assegno vitalizio compete alla vedova dello iscritto non separata legalmente dal marito in virtù di sentenza pronunciata per colpa di lei, o di entrambi, passata in giudicato, purchè il matrimonio risulti contratto prima della cessazione dal servizio.
Se il matrimonio è stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto i 50 anni di età, è necessario che esso sia di un anno anteriore alla cessazione dal servizio, ovvero che sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente ».

Art. 3.

L'art. 18 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:
« Se alla data di morte dell'iscritto l'assegno non spetta ad alcuno fra gli aventi diritto menzionati nei precedenti articoli 16 e 17, possono farne domanda gli altri congiunti che abbiano i requisiti richiesti secondo l'ordine di precedenza appresso indicato
1) le orfane nubili che abbiano oltrepassato l'età di 40 anni e le orfane vedove che abbiano ugualmente superata detta età, purchè siano nate da matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio;
2) il padre dell'iscritto, purchè inabile al lavoro, e in mancanza di questo, la madre tuttora vedova, inabile al lavoro, se privi di altri figli in condizione di corrispondere loro gli alimenti;

3) i fratelli e le sorelle nubili o vedove inabili al lavoro, purchè privi di altri fratelli o sorelle e di ascendenti o discendenti in condizione di corrispondere loro gli alimenti ».

Art. 4.

L'art. 19 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« I superstiti degli iscritti di cui al precedente art. 18 sono esclusi dal conferimento dell'assegno vitalizio, qualora esistano altri superstiti di ordini precedenti, che abbiano diritto a pensione o ad assegno vitalizio.

Qualora però vengano a cessare l'assegno vitalizio o la pensione conferita ai superstiti indicati nell'art. 17 avranno diritto all'assegno le orfane, nubili o vedove, che alla data di detta cessazione siano ultra quarantenni, nullatenenti e siano state a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte ».

Art. 5.

L'art. 23 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Gli assegni vitalizi dovuti alla vedova, agli orfani e agli altri congiunti dell'iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1945 in poi, sono liquidati in base alla tabella annessa al presente decreto in rapporto all'ultimo stipendio di diritto attribuito all'iscritto in servizio attivo, compresi gli assegni valutabili nella liquidazione della pensione ».

Art. 6.

L'art. 24 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Gli assegni dovuti alla vedova, con decorrenza dal 1° gennaio 1945, sono aumentati di L. 360, per ciascun orfano minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, a suo carico.

Gli assegni dovuti dalla data predetta, a gruppi di orfani, di fratelli o di sorelle sono aumentati di lire 360 per ciascun compartecipe oltre il primo ».

Art. 7.

All'art. 48 del testo unico sopracitato è aggiunto il seguente comma:

« Per le categorie di personale iscritto dopo il 1° gennaio 1940 il servizio utile per la indennità di buonuscita è quello effettivamente prestato con iscrizione ».

Art. 8.

L'art. 54 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Coloro che hanno già liquidato l'indennità di buonuscita e che vengano riassunti in servizio potranno percepire un supplemento di indennità di buonuscita al termine del richiamo in servizio, purchè il periodo di richiamo non sia inferiore a dodici mesi continuativi e sia valutabile per la pensione.

La liquidazione del supplemento di indennità di buonuscita verrà fatta sulla base dello stipendio goduto al termine del richiamo e per gli anni di servizio effettivo prestati dopo la riassunzione in servizio ».

L'art. 55 dello stesso testo unico è soppresso.

Art. 9.

L'art. 68 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Gli assegni vitalizi sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni sono concessi mediante concorso per titoli ad impiegati civili di ruolo dello Stato, cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918, ed ai loro superstiti come appresso; purchè non siano titolari di una rivendita di generi di privativa e siano privi di assegno fisso a carico di Enti pubblici:

1) ad ex impiegati civili di ruolo dello Stato cessati dal servizio per infermità o età avanzata, senza diritto a pensione;

2) a vedove senza pensione contro le quali non sia stata pronunziata sentenza di separazione per loro colpa, o di entrambi i coniugi, passata in giudicato, purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio;

3) a prole orfana senza pensione (prole minorenne, prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili ultraquarantenni e figlie vedove che abbiano ugualmente superato l'età di 40 anni), purchè il matrimonio del padre sia avvenuto prima dell'abbandono del servizio attivo, e non sia tuttora in vita nello stato vedovile la madre;

4) ai genitori.

Un terzo dei posti messi a concorso può essere conferito ad ex impiegati civili di ruolo dello Stato cessati dal servizio dopo il 1° febbraio 1918, ed ai loro superstiti, indicati nel comma precedente, senza pensione o diritto ad assegno a carico dell'Opera di previdenza.

Le istanze e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo.

Art. 10.

L'art. 69 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« L'ammissione a concorso è pure subordinata alle seguenti condizioni:

a) che per gli ex impiegati siano trascorsi 2 anni dal diritto alla concessione dell'indennità per una volta tanto;

b) che per le vedove e gli orfani siano trascorsi 4 anni dal diritto alla concessione dell'indennità stessa;

c) che gli orfani e le orfane non abbiano fratelli o sorelle in godimento di pensione o di assegni quali superstiti del medesimo impiegato ».

Art. 11.

L'art. 72 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Gli assegni da conferirsi sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni sono stabiliti nelle misure seguenti:

a) per gli impiegati, da L. 1200 a L. 1800 annue, tenuto conto del grado e dello stipendio percepito;

b) per la vedova con prole minorenne o inabile a proficuo lavoro, L. 1200 annue;

c) per la vedova senza prole o con prole maggiorenne, nonchè per gli orfani, L. 1000 annue;

d) per i genitori, L. 800 annue.

Gli assegni sono conferiti con decorrenza dal 1° gennaio successivo al bando di concorso ».

Art. 12.

L'art. 74 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Gli assegni alle vedove ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili alla prole minorenne o inabile a proficuo lavôro o alle figlie nubili ultra cinquantenni.

Quando per qualsiasi causa vengano a cessare dalla compartecipazione all'assegno uno o più orfani, ovvero una o più figlie nubili maggiorenni del comune autore, la loro quota si accresce a favore dei compartecipi superstiti ».

Art. 13.

Le tabelle allegato *a*) e allegato *b*) annesse al testo unico sopracitato, sono sostituite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 145. — FRASCA

Tabella degli assegni vitalizi da corrispondersi alla vedova ed agli altri superstiti degli iscritti all'Opera di previdenza dal 1° gennaio 1945.

Stipendio di diritto goduto dall'iscritto alla data di cessazione dal servizio, compresi gli assegni valutabili per la pensione		Assegno alla vedova	Assegno agli orfani, ai fratelli, alle sorelle e ai genitori
fino a	L. 10.000	1.380	1.260
da 10.001	» 12.500	1.680	1.440
» 12.501	» 15.000	1.980	1.620
» 15.001	» 17.500	2.280	1.800
» 17.501	» 20.000	2.580	1.980
» 20.001	» 25.000	2.880	2.160
» 25.001	» 30.000	3.180	2.340
» 30.001	» 35.000	3.480	2.520
» 35.001	» 40.000	3.780	2.700
» 40.001	» 45.000	4.080	2.880
oltre L. 45.000		4.380	3.060

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 396.

Norma aggiuntiva al decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, sull'assicurazione obbligatoria per le malattie in agricoltura.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 19 maggio 1946, n. 262;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, che reca modificazioni alle vigenti disposizioni sulla assicurazione obbligatoria per le malattie in agricoltura;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sulla disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, sono aggiunte, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo predetto, le seguenti parole: « ferme restando le disposizioni a carattere provvisorio contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 146. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 397.

Norme e tariffe postali per alcune categorie di stampe.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 6;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con la tariffa del 1° gruppo delle stampe periodiche di cui al n. 11 della tabella n. 1 delle vigenti tariffe postali, allegata al decreto Luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 6, sono ammessi alla spedizione in abbonamento postale anche i periodici che vengano pubblicati almeno una volta alla settimana ed il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello dei quotidiani.

Art. 2.

E' consentita la spedizione in abbonamento postale delle stampe propagandistiche non periodiche in quantità non inferiore, in ogni spedizione, a diecimila pieghi perfettamente uguali tra loro. La tariffa relativa è fissata nella misura della metà di quella delle stampe non periodiche.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie ancòra sotto la giurisdizione del Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui verrà reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, dal giorno in cui dette provincie saranno state restituite all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 151. — FRASCA

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 398.

Modificazione all'art. 7 della legge 16 giugno 1940, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721;
Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di validità della disposizione di cui al 1° comma dell'art. 7 della legge 16 giugno 1940, n. 721, è riaperto fino al 31 dicembre 1946.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 162. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.

Costituzione della Commissione ad esprimere parere per la revoca delle concessioni dei beni di demanio pubblico e dei beni patrimoniali dello Stato accordate dal regime fascista.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 698, concernente la revoca delle concessioni di beni del demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista;
Viste le designazioni fatte, dal Ministero di grazia e giustizia e delle finanze, dall'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo e dagli altri Ministeri interessati, per la costituzione della Commissione chiamata ad esprimere parere per la revoca delle anzidette concessioni, ad eccezione di quelle di competenza delle Amministrazioni dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, in relazione al disposto dell'art. 6 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 698;
Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

La Commissione cui è demandato il compito di esprimere il parere sulla revoca delle concessioni di beni del demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista, ad eccezione di quelle di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, è costituita come segue:

Presidente: dott. Saverio Brigante - presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione;

Membri:

avv. Raffaele Merloni - designato dall'Ufficio per le sanzioni contro il fascismo;

avv. Gino Bolaffi - direttore generale del Demanio e, in caso di sua assenza od impedimento, dott. Umberto Pipitone, capo divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

dott. Carlo Curti Gialdino - capo divisione, in rappresentanza del Ministero della guerra;

rag. Remo Cesaroni - in rappresentanza del Ministero della marina (Genio militare);

dott. Vincenzo De Martino Rosarolli - in rappresentanza del Ministero della marina (Marina mercantile;

dott. Luigi Bagnati - capo divisione, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica;

dott. Aristide Loyola - ispettore superiore, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

dott. Giuseppe Urbani - capo divisione, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Commissione si riunirà presso il Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1946

De Gasperi — Scoccimarro

(1528)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1946.

Proroga del termine fissato dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578;

Visti i decreti Luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202;

Visti i decreti del Ministero delle finanze 20 maggio 1936 e 4 gennaio 1941;

In virtù della facoltà concessa dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del suddetto R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84;

Decreta:

Il termine del 30 giugno 1936, fissato dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, e prorogato al 30 giugno 1941 e poi al 30 giugno 1946 con decreti del Ministero delle finanze rispettivamente datati 20 maggio 1936 e 4 gennaio 1941, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1951.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il Ministro: Corbino

(1476)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

Nomina del sig. Bucciantini Alfredo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Mario Strada agente di cambio presso la Borsa valori di Milano ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Bucciantini Alfredo;

Visto il relativo atto di procura in data 5 dicembre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Bucciantini Alfredo fu Quintilio è nominato rappresentante del sig. Mario Strada, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 maggio 1946

Il Ministro: Corbino

(1414)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Celenza Valfortore (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Giacomo Esposito è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Celenza Valfortore (Foggia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1477)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Guardia Lombardi (Avellino) e Palomonte (Salerno).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Umberto Fischetti fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guardia Lombardi (Avellino).

Il sig. Felice Cupo di Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Palomonte (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1478)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto 25 novembre 1940, n. 1955, col quale furono apportate modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e ne fu approvato il nuovo testo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66, recante modifiche alle disposizioni relative alla presidenza dell'Istituto predetto ed autorizzante il Ministro per il tesoro ad approvare il nuovo statuto dell'Ente;

Visto che il testo di tale nuovo statuto è stato deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci dell'Istituto stesso nell'adunanza del 31 marzo 1946;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità quale risulta dal testo allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto, unitamente allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

Statuto
dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità

TITOLO I.

COSTITUZIONE E CAPITALE

Art. 1.

L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità — ente di diritto pubblico costituito con R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato con R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1617 — ha sede in Roma.

Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere ed impianti o per le trasformazioni necessarie per utilizzare concessioni, con dichiarazioni di pubblica utilità, fatte dallo Stato, dalle provincie e dai comuni con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti a favore di imprese private di nazionalità italiana.

L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il capitale dell'Istituto è di L. 1.050.000.000, diviso in 2100 quote di L. 500.000 ciascuna, rappresentate da titoli nominativi, unitari o multipli.

Art. 3.

Il capitale sociale è aumentabile nei modi e termini stabiliti dal presente statuto.

Art. 4.

I titoli rappresentanti le quote di capitale sono negoziabili soltanto fra gli enti di cui all'art. 4 R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731.

La cessione si opera con dichiarazione sul libro dei soci, sottoscritta dal cedente e dal cessionario, o dai loro mandatari.

Il trasferimento dei titoli è valido nei confronti dell'Istituto, quando abbia conseguito l'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso,

Art. 5.

Gli enti partecipanti al capitale dell'Istituto sono responsabili soltanto per la quota di capitale da ciascuno di essi sottoscritta.

Art. 6.

Gli istituti sottoscrittori del capitale sociale verseranno i decimi della quota di capitale sottoscritta che saranno richiamati con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da adottarsi nei modi e termini di cui al presente statuto.

In caso di ritardo nel versamento decorrerà un interesse di mora, nella misura del sei per cento.

TITOLO II.

OPERAZIONI

Art. 7.

L'Istituto farà mutui in valuta legale e in obbligazioni.

L'Istituto potrà anche fare mutui in moneta estera, sulla base della emissione di obbligazioni all'estero nella corrispondente valuta.

Art. 8.

I mutui di cui all'art. 1 potranno essere concessi contro garanzia ipotecaria sulle opere e sugli impianti, a condizione che su di essi non gravino nè mutui ipotecari, nè garanzie per obbligazioni.

L'accertamento del valore degli impianti sarà fatto da tecnici di fiducia dell'Istituto.

L'Istituto avrà peraltro facoltà di accettare garanzie integrative di altra natura, sempre però afferenti ad aziende concessionarie di opere con dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 9.

Oltre alla garanzia ipotecaria di cui al precedente art. 8, i mutui saranno concessi con il privilegio sulle opere e sugli impianti, di cui al comma 2° dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731.

La costituzione del privilegio sulle opere e sugli impianti dati in garanzia avviene *ope legis*, in base alla citata disposizione, senza bisogno di formalità, tranne quella della pubblicazione, fatta a cura dell'Istituto, nel Foglio degli annunzi legali della provincia, nella quale è situata ciascuna opera od impianto, e in quella dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera od impianto dato in garanzia.

Art. 10.

Per riscuotere le somme dovute in esecuzione dei contratti di mutuo l'Istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi con l'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 11.

La durata dei mutui e i piani di ammortamento saranno deliberati dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO III.

OBBLIGAZIONI

Art. 12.

L'Istituto, in corrispondenza dei mutui, potrà emettere obbligazioni in valuta legale o in valuta estera, rimborsabili in relazione al piano di ammortamento dei mutui.

Art. 13.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di stabilire tipi distinti di obbligazioni, in relazione alle diverse categorie di opere sulle quali l'Istituto può effettuare operazioni di mutuo.

Le obbligazioni relative ad una stessa categoria di opere potranno essere altresì distinte in serie speciali, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Le obbligazioni emesse in moneta estera costituiscono serie speciali.

Art. 14.

L'assieme delle obbligazioni relative a ciascun tipo o alle singole serie è garantito, oltre che dalle annualità dovute per l'ammortamento dei mutui cui la serie si riferisce, anche dal capitale sociale e dalle riserve dell'Istituto.

I crediti dell'Istituto, relativi ai mutui compresi in ciascuna serie, sono specificamente vincolati al pagamento degli interessi e all'ammortamento delle obbligazioni corrispondenti.

Il possessore delle obbligazioni non ha peraltro ragione di azione ché contro l'Istituto.

Art. 15.

Al rimborso delle obbligazioni in circolazione si provvede mediante estrazione a sorte di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento delle emissioni a cui le obbligazioni si riferiscono. In caso di restituzione anticipata di capitale a mutuo, l'Istituto ammortizzerà un corrispondente quantitativo di obbligazioni della emissione a cui i mutui si riferiscono, variando il corrispondente piano di ammortamento.

Le obbligazioni in circolazione, per le singole serie, alla fine di ciascun anno, non possono mai eccedere il capitale ancora dovuto sui mutui afferenti ciascuna serie.

Rispetto ai possessori delle obbligazioni si hanno come esatte dall'Istituto, sia per il servizio interessi come per il servizio di ammortamento capitale, anche le annualità non esatte.

Art. 16.

Le condizioni di emissione delle singole serie di obbligazioni sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Le obbligazioni in valuta legale hanno un valore nominale di lire cinquecento ciascuna: possono essere raggruppate in titoli multipli secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. L'interesse è pagabile a rate semestrali posticipate.

Per le obbligazioni in moneta estera, il valore nominale di ciascun titolo e il loro raggruppamento in titoli multipli saranno deliberati, per ciascuna serie, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Le obbligazioni sono staccate da registri a matrice e portano un numero progressivo continuo. La numerazione si fa distintamente per ogni tipo o per ogni serie speciale.

Art. 19.

Le obbligazioni devono essere firmate da due amministratori e dal sindaco nominato dal Ministro per il tesoro.

Le matrici debbono portare le stesse firme delle obbligazioni, le quali sono segnate col bollo a secco dell'Istituto.

Le firme suddette potranno, in base a disposizioni del Consiglio di amministrazione, essere apposte in fac-simile.

Art. 20.

Le obbligazioni possono essere al portatore e nominative e queste anche con cedole al portatore.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto delibererà un regolamento contenente tutte le norme relative al servizio delle obbligazioni. Tale regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma.

Art. 22.

Le obbligazioni dell'Istituto sono — a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731 — parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito fondiario ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa. Esse sono, pertanto, comprese fra i titoli, sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a concedere anticipazioni, e possono, altresì, essere accettate quale deposito cauzionale presso le pubbliche Amministrazioni.

TITOLO IV.

AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 23.

Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;
b) l'assemblea dei soci;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Comitato permanente;
e) il Collegio dei sindaci.

a) PRESIDENTE

Art. 24.

A norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66, la presidenza dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità spetta al presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 25.

Spetta al presidente:

a) la legale rappresentanza dell'Istituto di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, e di fronte ai terzi;

b) la convocazione e la presidenza dell'assemblea generale dei partecipanti;

c) la convocazione e la presidenza del Consiglio di amministrazione;

d) la convocazione e la presidenza del Comitato permanente;

e) ordinare le spese per il funzionamento dell'Istituto, con facoltà, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, di delegare tali funzioni al direttore generale;

f) di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione e la restrizione, gli annotamenti, i subingressi, le rinunzie e in genere qualsiasi operazione ipotecaria o pignoratizia, senza alcuna limitazione di fronte ai conservatori dei registri immobiliari ed a terzi, e senza obbligo di giustificare la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione o del Comitato permanente, salve, naturalmente, restando le facoltà deliberative attribuite a tali organi;

g) provvedere — in caso di urgenza — circa le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, nonchè promuovere provvedimenti di natura conservativa o coattiva, ivi compresa la vendita, anche a mezzo di agenti di cambio, dei valori mobiliari avuti in garanzia dall'Istituto, così come ogni altro atto in ordine alle garanzie conferite all'Istituto;

h) compiere qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, presso la Cassa depositi e prestiti, e presso ogni altro ufficio pubblico;

i) conferire procure e deleghe a terzi, anche estranei all'Istituto, per il compimento di atti rientranti nelle sue attribuzioni in base alle norme di legge e di statuto e in specie anche conferire mandati generali o speciali in giudizio.

Il presidente può sospendere, sino a convocazione e deliberazione del Consiglio di amministrazione, le deliberazioni del Comitato permanente.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione.

b) ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 26.

L'assemblea dei soci è costituita dai rappresentanti statutari, o legalmente delegati, dagli enti intestatari delle quote di capitale sociale.

Art. 27.

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno nel quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Straordinariamente l'assemblea è convocata ogni qual volta il Consiglio lo creda opportuno e nei casi previsti dal presente statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea soltanto i soci possessori di quote di data anteriore almeno di un trimestre alla data di convocazione dell'assemblea, secondo le risultanze del libro soci, tenuto dall'amministrazione dell'Istituto.

Art. 28.

Le convocazioni sono fatte dal presidente del Consiglio di amministrazione, quindici giorni avanti il giorno della riunione, con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e con lettera raccomandata indirizzata agli enti intestatari delle quote di capitale sociale.

Funziona da segretario dell'assemblea il segretario del Consiglio di amministrazione, o un notaio.

Art. 29.

L'assemblea è regolarmente costituita allorchè i membri presenti rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Non raggiungendo questa aliquota, l'assemblea viene rimandata a non meno di otto giorni di distanza dalla prima convocazione.

In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l'aliquota di capitale rappresentata.

L'avviso di prima convocazione conterrà anche la indicazione del giorno, ora e luogo di riunione per la eventuale seconda convocazione.

All'assemblea di seconda convocazione possono essere prese deliberazioni soltanto in riguardo agli oggetti segnati all'ordine del giorno della prima.

Art. 30.

L'ordine degli oggetti su cui l'assemblea è chiamata a deliberare, è redatto dal Consiglio di amministrazione.

L'assemblea non può deliberare che sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 31.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I partecipanti hanno diritto ad un numero di voti in rapporto al numero delle quote di capitale sociale da ciascuno di essi possedute, secondo la graduazione seguente:

da una a quarantadue quote . . . . voti uno
da quarantatre a centododici quote . . . . » due
da centotredici a centonovantasei quote . . . » tre
da centonovantasette a trecentotrentasei quote. » cinque

e successivamente un voto in più per ogni settanta quote di capitale di lire cinquecentomila.

Art. 32.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese conformemente allo statuto, obbligano tutti i soci, anche gli assenti e dissenzienti.

Le deliberazioni sono fatte constare da verbale trascritto in apposito registro e firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 33.

L'assemblea dei soci partecipanti approva il bilancio annuale, fissa i dividendi e gli assegni agli amministratori, nomina o ratifica la nomina dei consiglieri di amministrazione, nomina i sindaci e ne fissa gli assegni e si pronuncia su tutti gli interessi e i diritti dell'Istituto.

Art. 34.

Sulla proposta di aumento di capitale sociale delibera la assemblea dei soci, con un numero di voti favorevoli che rappresentino, in base alla graduazione di cui all'art. 31, almeno la metà del capitale sociale.

Art. 35.

Un'assemblea straordinaria dovrà essere convocata quando venga richiesta da un numero di soci possessori di un terzo del capitale sociale.

La richiesta deve essere accompagnata dalla indicazione dell'oggetto su cui l'assemblea è chiamata a deliberare.

c) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 36.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto da non meno di undici e non più di venti membri, nominati per la durata di quattro anni dalla assemblea generale dei soci, che ne fissa il numero.

Il Consiglio nomina nel suo seno un Comitato permanente composto come al successivo art. 43.

Art. 37.

Il Consiglio si rinnova in ragione di una quarta parte dopo ciascun anno di gestione.

Dopo il primo anno dalla nomina si rinnova la minore aliquota intera del numero dei consiglieri.

La sorte determinerà l'ordine di rinnovazione degli amministratori.

Le rinnovazioni, dopo la prima, riguarderanno i consiglieri rimasti in carica.

Tutti gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 38.

In caso di vacanza in seguito a decesso o a dimissioni di uno o più amministratori, e per ogni altra causa, il Consiglio di amministrazione potrà provvedere, per cooptazione e con l'approvazione del Collegio sindacale, a sostituire provvisoriamente i consiglieri mancanti con altri, salva ratifica dell'assemblea.

Quando il numero dei consiglieri mancanti contemporaneamente, sia uguale o superiore a quattro, la nomina è demandata all'assemblea dei soci, la quale sarà convocata, anche in via straordinaria, entro un mese dalla constatata vacanza.

Art. 39.

L'amministratore nominato in sostituzione di altro rimane in carica per il periodo di tempo a decorrere sul mandato conferito al suo predecessore.

Art. 40.

Alle adunanze del Consiglio assiste il direttore generale che ha le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

I verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione sono firmati dal presidente e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 41.

L'avviso con cui viene convocato il Consiglio deve indicare gli argomenti da discutere.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento della maggioranza dei membri del Consiglio.

Art. 42.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione sociale.

Più specialmente esso delibera:

1) la nomina del vice presidente;

2) la nomina dei membri del Comitato permanente;

3) la nomina del direttore generale, fissandone le attribuzioni;

4) le condizioni dei contratti di mutuo;

5) la emissione delle obbligazioni;

6) il richiamo dei decimi del capitale sociale sottoscritto, non ancora versati;

7) l'impiego del capitale versato non ancora investito nei mutui e l'impiego dei fondi di riserva;

8) i progetti di bilancio e le proposte all'assemblea per la ripartizione degli utili sociali a norma dello statuto;

9) in genere, tutti gli atti relativi alla amministrazione dell'Istituto che non siano riservati ad altri organi.

Il Consiglio può demandare al Comitato permanente determinate attribuzioni ed assegnare ad alcuno dei suoi membri speciali incarichi in relazione al funzionamento dell'Istituto.

d) COMITATO PERMANENTE

Art. 43.

Il Comitato permanente è composto del presidente, del vice presidente dell'Istituto e di quattro consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale assiste alle riunioni del Comitato permanente e funziona da segretario.

Per la validità delle adunanze del Comitato occorre l'intervento della maggioranza dei componenti il Comitato stesso.

Le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale, che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 44.

Il Comitato permanente esamina i più importanti affari che il presidente ritenga sottoporgli prima di promuovere su di essi le determinazioni del Consiglio, ne completa, occorrendo, l'istruttoria e li accompagna con il suo parere; provvede alla nomina e revoca degli impiegati, stabilendone attribuzioni ed emolumenti; predispone il bilancio consuntivo; delibera provvedimenti di urgenza anche di competenza del Consiglio, salva ratifica di esso; delibera, infine, sugli affari demandatigli dal Consiglio.

Art. 45.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato alla Banca d'Italia con le norme concordate tra le due amministrazioni.

e) COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 46.

Un Collegio dei sindaci esercita presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 2403 del Codice civile.

I sindaci sono tre effettivi e due supplenti e restano in carica per un triennio.

Un sindaco effettivo e uno supplente sono nominati dal Ministro per il tesoro. Gli altri componenti il Collegio sindacale sono nominati dalla assemblea dei soci.

Art. 47.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'azienda e sulla ottemperanza alle disposizioni della legge e dello statuto.

Possono in ogni tempo esaminare i libri contabili dell'Istituto, assistere alle riunioni del Consiglio e dell'assemblea, chiedere informazioni al Consiglio di amministrazione e al Comitato permanente.

Potranno anche richiedere che apposite gestioni siano portate all'esame dell'assemblea. Essi non potranno, peraltro, avere, per qualsiasi ragione, ingerenza nella gestione degli affari e nell'amministrazione dell'Istituto.

Art. 48.

I sindaci attesteranno della veridicità delle situazioni periodiche, dei bilanci, dei prospetti di emissione delle obbligazioni e della corrispondenza fra obbligazioni in circolazione e capitale vigente a mutuo.

TITOLO V.

BILANCI - UTILI - RISERVE

Art. 49.

L'esercizio sociale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Il Consiglio di amministrazione redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente sulla base delle proposte del Comitato permanente.

Il bilancio deve essere corredato dal conto profitti e perdite e da una relazione del Consiglio.

Art. 50.

Il bilancio è sottoposto dal Consiglio di amministrazione all'esame del Collegio dei sindaci che, entro quindici giorni, lo restituisce accompagnato da apposita relazione.

Art. 51.

Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di amministrazione ed a quella del Collegio dei sindaci, è depositato presso la sede sociale 15 giorni, almeno, avanti la data di riunione dell'assemblea, alla cui approvazione dovrà essere sottoposto.

Art. 52.

Sugli utili netti accertati in bilancio è prelevato anzitutto il 10 per cento per destinarlo alla formazione del fondo di riserva, quindi si distribuisce agli enti partecipanti un interesse non superiore al 5 per cento sul capitale versato.

Sugli utili netti residuali sono prelevate, secondo le deliberazioni dell'assemblea, una quota di utili a favore del Consiglio di amministrazione ed una quota a favore di un fondo di previdenza e premi pel personale dell'Istituto. Su gli ulteriori utili è fatto un prelevamento pari a un quarto per la costituzione di uno speciale fondo di riserva. La rimanente parte, salvo le deliberazioni dell'assemblea per una maggiore assegnazione al fondo di riserva sopra indicato, sarà distribuita in aumento dell'interesse corrisposto al capitale sociale.

Art. 53.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita, gli utili degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione di qualsiasi interesse agli enti partecipanti, sono destinati a reintegrare la perdita subita.

TITOLO VI.

VIGILANZA GOVERNATIVA

Art. 54.

L'Istituto deve comunicare al Ministro per il tesoro, oltre a quanto è prescritto dalle vigenti norme di legge:

1) la situazione semestrale dei mutui e delle obbligazioni;

2) una relazione annuale particolareggiata sui mutui che fossero in mora o contenziosi.

Art. 55.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto e per continuate irregolarità di gestione contestate al Consiglio di amministrazione, il Ministro per il tesoro può revocare con proprio decreto, sentito il Consiglio di Stato, i benefici concessi all'Istituto con la legge istitutiva, con effetto dalla data di notificazione del decreto stesso.

TITOLO VII.

LIQUIDAZIONE DELL'ISTITUTO E MODIFICHE STATUTARIE

Art. 56.

Nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea dei soci per deliberare o la reintegrazione del capitale o la sospensione delle operazioni dell'Istituto.

La deliberazione relativa deve riportare il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Ai soci dissenzienti dalla deliberazione di reintegro del capitale è consentita la facoltà del recesso sulla base delle risultanze patrimoniali accertate con l'ultimo bilancio approvato

Art. 57.

Le modificazioni al presente statuto debbono essere approvate dalla assemblea dei soci convocata in apposita seduta straordinaria e debbono riportare un numero di voti favorevoli che rappresentino, in base alla graduazione di cui all'art. 31, almeno la metà del capitale sociale.

Le modificazioni allo statuto non si intendono operative se non dopo che siano state approvate con decreto del Ministro per il tesoro.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 58.

Per quanto non è previsto dalla legge speciale istitutiva dell'Ente o dal presente statuto e da speciali convenzioni, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti nel Regno per gli istituti esercenti il credito fondiario.

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

(1494)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Agostino Richelmi di Camillo e di Linda Oddone, nato a Bergamo il 12 novembre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Regia università di Milano nel luglio 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 secondo capoverso del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito, a consegnarlo alla Regia università di Milano.

(1500)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 maggio 1946 - N. 121

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,775
Id. 3,50 % 1902	88,95
Id. 3 % lordo	75,125
Id. 5 % 1935	98,925
Redimibile 3,50 % 1934	84,50
Id. 5 % 1936	98,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,675
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,35
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,075
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,075

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.